

FISCO E COSTITUZIONE

Al volontariato esenzione piena sulle indirette

di Enrico De Mita

Gli atti costitutivi delle **organizzazioni di volontariato**, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e da quella di registro. Lo dispone l'articolo 8, comma 1, della legge 266/1991. La stessa norma dispone, al comma 2, che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite solo per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva; le **donazioni** e le attribuzioni di eredità o legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni.

La Commissione tributaria provinciale di Siena ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma del comma 1 dell'articolo 8, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'esenzione da ogni tipo d'imposta - così come il successivo comma 2 per gli atti di liberalità - per ogni trasferimento di beni connesso allo svolgimento dell'attività delle associazioni di volontariato (ordinanza 5 giugno 2000 - «Gazzetta Ufficiale», I Serie Speciale, n. 46 del 2 novembre 2011). La controversia assai risalente, come la stessa ordinanza di rimessione (del 2000!), ha per oggetto il ricorso, depositato il 2 dicembre 1999, da parte di una confraternita di misericordia, iscritta al registro regionale del volontariato della regione Toscana, contro un avviso di liquidazione emesso dall'ufficio di registro di Montepulciano per il recupero in via suppletiva dell'imposta ipotecaria e catastale relativa a un acquisto a titolo oneroso di un immobile da adibire a nuova sede.

Il contribuente ha sostenuto

l'applicabilità estensiva dell'esenzione da tutte le imposte - non solo bollo e registro, ma anche ipotecaria e catastale - desumendo argomenti dall'esenzione espressamente prevista dall'articolo 8, comma 2 per le donazioni e attribuzioni di eredità e legati. In subordine, ha censurato la disparità di trattamento, relativamente a imposta ipotecaria e catastale, tra acquisti a titolo gratuito e acquisti a titolo oneroso con identica finalità solidaristica in capo al medesimo sog-

getto. Il giudice remittente rileva l'eccezionalità dell'esenzione da tutte le imposte limitata agli acquisti liberali, come tale inapplicabile oltre i casi in essa tassativamente considerati. Pone in dubbio, d'altra parte, che possa avere una qualche giustificazione razionale la mancata previsione dell'esenzione da qualsiasi imposta indiretta, anche per gli acquisti *inter vivos*, conclusi dall'associazione di volontariato, per esclusivi fini solidaristici: «la pretesa finalità di colpire tributariamente l'interesse lucrativo della controparte, viene di fatto frustrata dal momento che le imposte ipotecarie e catastali - così come quelle di registro e di bollo - fanno carico in via principale all'acquirente (e cioè, nella fattispecie alla Associazione di volontariato) e solo in via subordinata - per il principio di solidarietà - alla contro-

IL QUADRO

Il rinvio alla Consulta della Ctp di Siena per le ipo-catastali ha buone possibilità di essere accolto

parte contrattuale».

L'ammissibilità dell'ordinanza è indubbia, visto che dalla soluzione dell'incidente di costituzionalità dipende l'annullamento o meno dell'avviso di liquidazione impugnato. Nel merito appare del tutto irrazionale che il regime impositivo dell'acquisto immobiliare a titolo oneroso - che può dirsi unitariamente articolato su imposta di registro, ipotecaria e catastale, le ultime due a presidio della pubblicità immobiliare e volturazione - venga solo in parte esentato da imposizione, in presenza di un atto che attiene all'attività sostanziale svolta dall'associazione di volontariato. La pronuncia di incostituzionalità, in tal caso, pare uno sviluppo coerente con quanto già espresso dalla Corte nell'ordinanza n. 181/2005 che ha riconosciuto il fondamento dell'esenzione dall'imposta di registro, gravante sugli atti conclusi dall'ente solidaristico, nella considerazione dell'attività svolta dall'ente.

